



Mozione

Oggetto: <<Azioni conseguenti alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 249/2019 in tema di morte medicalmente assistita>>

PRESENTATORE: HONSELL

PREMESSO CHE:

- il tema dell'autodeterminazione rispetto ai trattamenti sanitari e al fine vita è tornato di attualità grazie al dibattito scaturito dalla raccolta firme per l'indizione di un referendum abrogativo richiedente la soppressione parziale dell'art. 579 del Codice Penale;
- il tema del fine vita, con tutte le particolari situazioni di sofferenza da esso implicate, è e sarà sempre più tematica urgente nella società del futuro, in cui le cure mediche diventeranno sempre più efficaci e capaci di garantire un'aspettativa di vita sempre più lunga;
- l'art. 32, comma 2, della Costituzione sancisce il principio per cui nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge;
- la Legge 22 dicembre 2017, n. 219 "*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*", positivizzando il principio costituzionale consente il rifiuto e la sospensione delle cure previa sedazione palliativa profonda continua e dunque legittima una forma di eutanasia passiva, anche mediante compilazione di disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attestante le volontà del paziente in caso di sopravvenuta incapacità, rappresentando un primo passo verso l'affermazione del diritto a una morte dignitosa e del rispetto delle volontà individuali al momento del fine vita;
- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 242/2019, in riferimento al caso Cappato-Dj Fabo, ha introdotto il diritto ad accedere alla morte medicalmente assistita tramite suicidio assistito, dichiarando "*l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e*



XII LEGISLATURA

ATTI CONSILIARI

2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”;

- lo scorso 9 novembre 2021, il Ministero della Salute è intervenuto sull'applicazione della sentenza della Corte costituzionale tramite una nota indirizzata alla Conferenza Stato Regioni affinché il Servizio Sanitario Nazionale dia *“concreta attuazione a quanto statuito dalla Corte costituzionale”*. La nota continua affermando che *“sussiste una responsabilità del SSN a dare concreta attuazione a quanto statuito dalla Corte costituzionale e pertanto è necessario che le strutture regionali si adoperino affinché ai soggetti che versano in situazioni caratterizzate da patologie irreversibili e sofferenze intollerabili sia data la possibilità di accedere, nel pieno rispetto di quanto sancito dalla Corte costituzionale, a procedure di suicidio medicalmente assistito”*;
- nella nota si prevede altresì un'ulteriore conferma dei compiti dei comitati etici previsti per legge¹ e ribaditi dalla Corte costituzionale e su possibili integrazioni dei componenti da effettuare anche attraverso ricognizione;

CONSIDERATO CHE nonostante la portata della sentenza della Corte costituzionale, attualmente per i malati accedere alla morte medicalmente

¹ Decreto-Legge 13 settembre 2012, n. 158 *“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”* (art. 12, comma 10) e Decreto del Ministero della Salute del 8 febbraio 2013 *“Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici”* (art. 2, comma 6).



XII LEGISLATURA

ATTI CONSILIARI

assistita tramite auto-somministrazione del farmaco, trova eccessivi ostruzionismi burocratici anche a causa dell'impreparazione dei Servizi sanitari regionali per gestire tali situazioni: lo dimostra la storia di Mario, malato tetraplegico marchigiano, che ha dovuto avviare un iter giudiziario durato 16 mesi per vedere rispettato quanto la sentenza della Consulta aveva riconosciuto e proceduralizzato quale diritto;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- le malattie terminali o irreversibili generano grande dolore e sofferenza per i pazienti stessi ma anche per chi sta loro accanto, inoltre le energie investite in contese e procedure burocratiche spesso contribuiscono a determinare un peggioramento delle condizioni cliniche e delle sofferenze del malato;

PRESO ATTO CHE:

- la Consulta ha predisposto una prima procedura per accedere alla morte medicalmente assistita ritagliata sul caso giunto alla sua attenzione, indicando in ogni caso la necessità e l'urgenza di approvare una legge completa sul fine vita;
- i cittadini si sono attivati con la richiesta di una legge, poi con una proposta di legge popolare e infine con un quesito referendario sottoscritto da oltre 1.240.000 firme, ritenuto inammissibile il 15 febbraio 2022 dalla Corte costituzionale non per ragioni di merito ma esclusivamente per l'imperfetta formulazione del quesito;
- centinaia di soggetti malati ogni anno sono costretti ad un esodo verso la Svizzera per veder attuato un diritto già riconosciuto ma non applicato in Italia e altrettanti malati esclusi da ogni possibilità di scelta sul proprio fine vita;

RILEVATE altresì diverse criticità a livello locale - emerse dai risultati delle richieste degli accessi agli atti ai Comuni svolti dall'Associazione Coscioni - relativamente ad una corretta, completa e trasparente informazione del cittadino circa le possibilità offerte dalla Legge sul consenso informato e le DAT e



XII LEGISLATURA

ATTI CONSILIARI

sull'esiguo numero di DAT compilate rispetto al numero di abitanti per ciascun Comune;

Tutto ciò premesso e considerato,

il Consiglio regionale impegna il Presidente della Regione e la Giunta:

1. ad attivare una campagna d'informazione capillare rivolta alla popolazione relativamente alla Legge 22 dicembre 2017, n. 219 e agli istituti del consenso informato e delle DAT;
2. a predisporre le procedure indicate dalla Corte costituzionale, nelle materie di competenza regionale e con canali immediati di attivazione dei Comitati etici e di tutti i soggetti coinvolti, affinché si riconosca e si attui un diritto costituzionale acclarato dalla sentenza n. 242/2019 della Consulta;
3. ad attivarsi presso ogni altra sede istituzionale per sostenere una legge sul fine vita completa e non discriminatoria, che vada, come richiesto anche dalla Consulta attraverso le sue pronunce in materia, a completare il quadro legislativo supplito solo in parte dalla sentenza della Corte costituzionale.